

**AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UNA
COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA**

***“Selezione per la partecipazione a corso e stage formativi finalizzati alla
costituzione
di una cooperativa sociale per la gestione di beni immobili, confiscati ad
organizzazioni criminali, ai sensi della legge n. 109/96 e successive
modifiche”***

**CONDIZIONI SOGGETTIVE
PER L'ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE**

1. La partecipazione alla selezione, al corso e stage formativi di cui alla presente manifestazione d'interesse deve essere negata e, se già iniziata, deve essere sospesa se i provvedimenti non sono definitivi, o revocata, se si tratta di provvedimenti definitivi, quando il candidato si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione), 644 (usura), del codice penale;

c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);

d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;

f) nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, nonché nei casi di riabilitazione.

3. L'esclusione può essere disposta quando nei confronti delle persone di cui al punto 1 sono in corso i procedimenti di cui allo stesso comma ovvero un provvedimento di prevenzione dell'autorità di pubblica sicurezza.

4. Sono, altresì, condizioni ostative alla partecipazione del corso in questione, nei termini di cui al punto 1:

- la condizione di abituale convivente di persona gravata dai pregiudizi di cui al punto 1;

- la condizione di coniuge, di persona convivente, di parente entro il sesto grado e di affine entro il quarto di persona destinataria di provvedimento di sequestro o confisca di beni, ai sensi degli artt. 2 bis e 2 ter, L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.